

.

Sentenza 93/2026

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE TERZA GIURISDIZIONALE CENTRALE D'APPELLO

composta dai seguenti magistrati:

Tammaro MAIELLO	Presidente
Paola BRIGUORI	Consigliere relatore
Oriella MARTORANA	Consigliere
Antonio PALAZZO	Primo referendario
Marco FRATINI	Primo Referendario

pronuncia la seguente

SENTENZA

nel giudizio d'appello in materia pensionistica, iscritto al **n.60809** del registro di segreteria, proposto da:

ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE (codice fiscale 80078750587), con sede in Roma alla via Ciro il Grande n. 21, in persona del rappresentante legale *pro-tempore*, rappresentato e difeso dagli avvocati dagli avvocati Giuseppina Giannico (codice fiscaleGNNGPP70B67D883T; posta elettronica certificata: avv.giuseppina.giannico@postacert.inps.gov.it), Antonella Patteri (codice fiscalePTTNNL60E49D665K; posta elettronica certificata: avv.antonella.patteri@postacert.inps.gov.it), Sebastiano Caruso (codice fiscale CRSSST60L27E463R; posta elettronica

certificata:avv.sebastiano.caruso@postacert.inps.gov.it), Sergio Preden (codice fiscale PRDSRG72L16H501O; posta elettronica certificata: avv.sergio.preden@postacert.inps.gov.it) e Lidia Carcavallo (codice fiscale CRCLSI68C66F839U; posta elettronica certificata: avv.lidia.carcavallo@postacert.inps.gov.it), come da procura in atti e presso gli stessi elettivamente domiciliato in Roma, alla via Cesare Beccaria, 29, negli uffici dell'Avvocatura centrale dell'Istituto (fax 06/59056512)

appellante

contro

xx nato a xx ed ivi residente alla xx, cod. fisc. xx, rapp.to e difeso dall'avv. Carlo Grasso con studio in Napoli alla via Luca Giordano n. 82, cod. fisc. GRSCRL63A17F839U, giusta procura in atti, che dichiara di volere ricevere eventuali comunicazioni e/o notificazione anche a mezzo fax allo 0815514526 o a mezzo PEC al seguente indirizzo carlograsso@avvocatinapoli.legalmail.it, ed entrambi elett.te dom.ti in Roma al Viale dei Colli Portuensi 442, presso lo studio dell'avv. Luisa Pellegrino.

appellato

avverso

la sentenza n. 173/2023 della Sezione Giurisdizionale della Corte dei conti per la regione Campania, in funzione di giudice unico delle pensioni, depositata in segreteria il 16.3.2023 e notificata il 27.3.2023.

VISTO l'atto d'appello;

VISTI gli altri atti e documenti di causa;

UDITI all'udienza del 15 aprile 2026, svolta con l'assistenza del segretario dr.ssa Alessia Spirito - data per letta con il consenso delle parti la relazione del

Consigliere Paola Briguori – l'Avv. Giannico Giuseppina per l'appellante INPS e l'Avv. Paola Cecchetti, su delega scritta dell'Avv. Grasso, per l'appellato xx;

FATTO

1. Con ricorso in data 26 marzo 2017 xx impugnava innanzi alla Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la regione Campania, in funzione di giudice unico delle pensioni, la determinazione dell'INPS n. 287 del 3 novembre 2010, con la quale era stata rigettata la sua domanda di pensione di reversibilità proposta quale orfano maggiorenne inabile di xx, titolare di pensione diretta, deceduto il 5 agosto 1983.

Il sig. xx aveva presentato domanda di pensione di reversibilità in data 4 marzo 2008 e la Commissione medica di verifica, con verbale dell'8 aprile 2009, lo aveva dichiarato inabile a qualsiasi proficuo lavoro sin dalla data del decesso del dante causa. Il medesimo deduceva che il diniego dell'INPS era stato fondato esclusivamente sulla carenza del requisito della nullatenenza, per effetto di redditi percepiti nell'anno 1993, e sosteneva che tale requisito aveva natura *"mobile"*, potendo incidere solo sulla sospensione della prestazione e non determinare la perdita definitiva del diritto già sorto al momento della morte del genitore.

Invece, l'INPS aveva sostenuto che le condizioni soggettive previste dalla normativa di riferimento, tra cui la nullatenenza, dovessero sussistere non solo al momento del decesso del dante causa, ma anche permanere nel tempo, e deduceva che, alla data di decorrenza della pensione, individuata nel 1° aprile 2008, il diritto risultava già revocato per effetto dei redditi percepiti dal ricorrente nel 1993.

Il giudice di prime cure rilevava che il provvedimento impugnato aveva rigettato la domanda di reversibilità esclusivamente per la ritenuta perdita del requisito reddituale in un periodo successivo al decesso del dante causa e che l'INPS aveva erroneamente attribuito alla revoca prevista dall'art. 86 del d.P.R. n. 1092 del 1973 un effetto retroattivo, incompatibile con la funzione del trattamento di reversibilità.

Osservava che, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza contabile, la pensione di reversibilità in favore dell'orfano maggiorenne inabile assolve a una funzione di prosecuzione del mantenimento genitoriale e che, pertanto, il diritto non si estingueva irreversibilmente, ma poteva essere riattivato ove le condizioni soggettive, già sussistenti al momento della morte del genitore, si fossero nuovamente presentate.

Riteneva, conseguentemente, che il superamento del limite reddituale in un determinato periodo potesse comportare soltanto la sospensione del trattamento e non la definitiva perdita del diritto.

Il giudice unico concludeva, dunque, osservando che il diniego opposto dall'INPS integrasse un illegittimo arresto del procedimento amministrativo, in quanto fondato sul presupposto erroneo della pregressa revoca del diritto, senza procedere all'effettivo accertamento della situazione reddituale del ricorrente alla data della domanda di reversibilità.

Quanto alla decorrenza del trattamento pensionistico, il giudice rilevava che, ai sensi dell'art. 191 del d.P.R. n. 1092 del 1973, la pensione di reversibilità sarebbe dovuta decorrere dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda amministrativa e, pertanto, dal 1° aprile 2008.

Riteneva infondata l'eccezione di prescrizione sollevata dall'INPS,

individuando il *dies a quo* nel 23 luglio 2014, data del provvedimento amministrativo definitivo di rigetto, e rilevando che l'azione giudiziale era stata proposta entro il termine quinquennale.

In conclusione, il giudice unico accoglieva parzialmente il ricorso, annullava il provvedimento impugnato e dichiarava il diritto del ricorrente alla pensione di reversibilità quale orfano maggiorenne inabile, con decorrenza dal 1° aprile 2008, ferma restando la verifica del requisito reddituale per gli anni successivi al 2009 da parte dell'Amministrazione, e condannava l'INPS alla rifusione delle spese di giudizio.

2. Avverso la sentenza n. 173/2023 proponeva appello l'INPS, deducendo:

Violazione e falsa applicazione degli artt. 82, 86 e 194 del d.P.R. 29 dicembre 1973 n. 1092, nonché dell'art. 13 del R.D.L. 14 aprile 1939, n. 636, convertito nella legge 6 luglio 1939, n. 1272, sostituito con l'art. 2 della legge 4 aprile 1952, n. 218, dell'art. 22 della legge 21 luglio 1965, n. 903 e dell'art. 13 della legge 22 novembre 1962, n. 1646

L'INPS stigmatizzava l'erroneità della sentenza di primo grado in quanto il primo giudice *aveva riconosciuto illegittimamente all'odierno appellato il diritto alla pensione di reversibilità con decorrenza dal mese di aprile 2008*.

Evidenziava che il giudice aveva fondato la decisione sulla ritenuta sussistenza del requisito sanitario e del requisito della vivenza a carico alla data del decesso del dante causa, avvenuto nell'agosto 1983, senza tuttavia valorizzare il dato, emergente dagli atti di causa, secondo cui il trattamento, pur astrattamente riconoscibile all'epoca del decesso, non risultava più dovuto a decorrere dall'anno 1993 per effetto del superamento dei limiti reddituali previsti dalla legge.

Rilevava che dalle determinazioni amministrative versate in atti – in particolare dalla determinazione n. 287 del 2010 e dalla deliberazione n. 1060 del 2014 – emergeva che le condizioni cui la legge subordina il diritto alla pensione di reversibilità per gli orfani maggiorenni inabili erano costituite dalla nullatenenza alla data del decesso del dante causa e dalla permanenza di tale requisito nel tempo, e che per effetto dei redditi percepiti dall'interessato nell'anno 1993 il diritto alla pensione risultava revocato, o comunque non più erogabile, ai sensi dell'art. 86 del d.P.R. n. 1092 del 1973.

Secondo l'INPS, la sentenza impugnata aveva erroneamente dichiarato il diritto alla pensione di reversibilità nonostante la sopravvenuta modifica delle condizioni di legge fondanti il diritto, attribuendo rilievo esclusivo alla sussistenza dei requisiti al momento del decesso, senza considerare la necessità della loro permanenza nel tempo, soprattutto a fronte di un'unica istanza amministrativa presentata solo nel marzo 2008, a distanza di molti anni dal decesso del dante causa.

Concludeva che l'interpretazione accolta dal giudice di primo grado, secondo cui era sufficiente la sola sussistenza dei requisiti alla data del decesso, indipendentemente dai mutamenti successivi e a fronte di un'istanza presentata solo nel 2008, finiva per violare l'art. 86 del d.P.R. n. 1092 del 1973, attribuendo al diritto alla reversibilità un carattere di intangibilità non previsto dall'ordinamento. Pertanto, chiedeva la riforma della sentenza impugnata.

3. Si costituiva in giudizio l'appellato xx, chiedendo il rigetto dell'appello proposto dall'INPS.

In via preliminare, eccepiva l'inammissibilità della censura relativa alla mancata verifica della vivenza a carico, deducendo che il provvedimento

amministrativo impugnato aveva rigettato la domanda pensionistica esclusivamente per difetto del requisito della nullatenenza e che, pertanto, la questione della vivenza a carico costituiva domanda nuova.

Osservava, inoltre, che tale requisito doveva essere valutato alla data del decesso del dante causa, avvenuto nel 1983, e non al momento della successiva istanza pensionistica.

Nel merito, l'appellato contestava la tesi dell'INPS secondo cui il requisito reddituale avrebbe dovuto sussistere necessariamente negli anni immediatamente successivi alla morte del genitore, sostenendo invece il carattere mobile del requisito della nullatenenza. Richiamava, a tal fine, giurisprudenza della Corte dei conti secondo cui, una volta accertata al momento del decesso la sussistenza delle condizioni soggettive richieste, la domanda di pensione poteva essere proposta o reiterata anche successivamente, ove si fosse verificato lo stato di bisogno.

L'appellato xx evidenziava altresì che l'INPS non aveva depositato il fascicolo amministrativo; censurava la mancata esecuzione della sentenza di primo grado da parte dell'INPS, che non aveva ancora provveduto alla liquidazione del trattamento pensionistico riconosciuto, pur non avendo chiesto la sospensione dell'esecutorietà della decisione.

Pertanto, il xx concludeva per la declaratoria di inammissibilità, improcedibilità o comunque per il rigetto dell'appello, con vittoria di spese.

4. All'udienza del 15 aprile 2026 l'INPS, nel confermare i motivi dell'appello, ne chiedeva l'accoglimento mentre il xx chiedeva il rigetto gravame.

La causa era trattenuta in decisione.

DIRITTO

L’appello è fondato e va accolto.

1.Con l’unico motivo di appello l’INPS ha censurato la sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione della normativa in materia di pensione di reversibilità in favore dell’orfano maggiorenne inabile, sostenendo che il giudice di primo grado avrebbe erroneamente riconosciuto il diritto al trattamento pensionistico nonostante il venir meno, in epoca successiva al decesso del dante causa, del requisito reddituale, che l’Amministrazione assume avere carattere permanente ed essenziale.

La fattispecie devoluta all’esame del Collegio concerne, pertanto, l’esame della sentenza di prime cure sotto il profilo del vaglio della corretta individuazione del momento genetico del diritto alla pensione di reversibilità dell’orfano maggiorenne inabile, nonché la natura e gli effetti del requisito della nullatenenza, con particolare riferimento alla rilevanza di pregresse vicende reddituali sopravvenute rispetto alla morte del dante causa.

3. Si rammenta che il diritto alla pensione di reversibilità dell'orfano maggiorenne è subordinato alla sussistenza di specifici requisiti che devono sussistere alla data della morte del dante causa o in alternativa, nel caso di raggiungimento della maggiore età in epoca successiva al decesso del *de cuius*, alla data della domanda: inabilità permanente a qualsiasi proficuo lavoro, vivenza a carico del genitore, condizione di nullatenenza (artt. 82 e 86 del D.P.R. 23 dicembre 1973, n. 1092; art. 40 della legge 11 aprile 1955 n. 379; art. 13 R.D. 14 aprile 1939 n. 636 e art. 19 del D.P.R. 26 aprile 1957 n. 818 riguardanti la disciplina del trattamento pensionistico dei superstiti nell'ambito del regime dell'assicurazione generale obbligatoria).

In particolare, l’art. 82 (rubricato “Orfani”), al comma 1 prevede che:

"*Gli orfani minorenni del dipendente civile o militare […] ovvero del pensionato hanno diritto alla pensione di reversibilità; la pensione spetta anche agli orfani maggiorenni inabili a proficuo lavoro o in età superiore a sessanta anni, conviventi a carico del dipendente o del pensionato e nullatenenti*"; il successivo art. 85 (dedicato alle "Condizioni economiche") dispone, al comma 1 che:

"*Ai fini del diritto alla pensione di reversibilità, gli orfani maggiorenni, i genitori e i fratelli e le sorelle maggiorenni del dipendente statale o del pensionato si considerano a carico di lui quando questi forniva loro, in tutto o in parte preponderante, i necessari mezzi di sussistenza.*

Agli stessi fini si considera nullatenente chi non risulti possessore di redditi assoggettabili all'imposta sul reddito delle persone fisiche, indipendentemente dalle modalità di riscossione dell'imposta medesima, per un ammontare superiore a £ 960 mila annue"; infine, l'art. 86 (rubricato "Sussistenza e cessazione delle condizioni previste") dispone ai commi 1 e 2, che:

"*Le condizioni soggettive previste per il conseguimento del diritto al trattamento di reversibilità devono sussistere al momento della morte del dipendente o del pensionato. Qualora dette condizioni vengano meno, la pensione di reversibilità è revocata* […]".

Con l'entrata in vigore della legge n. 335, dell'8 agosto 1995, l'art.1, comma 41, ha esteso "*La disciplina del trattamento pensionistico a favore dei superstiti di assicurato e pensionato vigente nell'ambito del regime dell'A.G.O. […] a tutte le forme esclusive o sostitutive di detto regime […*]", il che ha comportato che per le domande di reversibilità prodotte successivamente all'entrata in vigore della legge "Dini", la disciplina

applicabile era quella prevista dagli artt. 21 e 22 della legge n. 903/1965 (recante *"Avviamento alla riforma e miglioramento dei trattamenti di pensione della previdenza sociale"*), che non diversamente da quanto statuito nel Testo Unico n. 1092 del 1973, prevedevano che il trattamento di riversibilità erogabile ai superstiti, spettasse anche agli orfani maggiorenni "*riconosciuti inabili al lavoro e a carico del genitore al momento del decesso di questi", chiarendo al comma 7 che "Ai fini del diritto alla pensione ai superstiti, i figli di età superiore ai 18 anni e inabili al lavoro […] si considerano a carico dell'assicurato o del pensionato se questi, prima del decesso, provvedeva al loro sostentamento in maniera continuativa*".

Per quanto riguarda, invece, il requisito della "*vivenza a carico*", l'art. 85 del T.U. n. 1092 del 1973 ha previsto che:

"*Ai fini del diritto alla pensione di reversibilità, gli orfani maggiorenni (…) del dipendente statale o del pensionato si considerano a carico di lui quando questi forniva loro, in tutto o in parte preponderante, i necessari mezzi di sussistenza*".

3. Alla luce del quadro normativo esposto, il diritto alla pensione *de qua* sorge *ipso iure* al momento del decesso del genitore, quale effetto legale della posizione pensionistica di quest'ultimo, purché alla data della morte risultino integrati i requisiti soggettivi richiesti dall'ordinamento, segnatamente l'inabilità a qualsiasi proficuo lavoro e la vivenza a carico.

Ne consegue che la pensione di reversibilità dell'orfano maggiorenne inabile non è subordinata alla presentazione immediata di una domanda amministrativa, né al previo riconoscimento formale dei requisiti da parte dell'Amministrazione, trattandosi di diritto che entra nel patrimonio giuridico

del beneficiario fin dal momento della morte del dante causa.

3.1. Con riferimento al requisito sanitario, la giurisprudenza della Corte dei conti ha chiarito che l'inabilità a qualsiasi proficuo lavoro deve sussistere al momento del decesso del genitore, ma può essere accertata anche in epoca successiva, purché l'indagine medico-legale consenta di ricondurre la condizione invalidante a tale momento storico. Nel caso di specie, la Commissione medica di verifica ha accertato l'inabilità dell'istante con giudizio espresso nel 2009, ma riferito, sotto il profilo eziologico e funzionale, alla data del decesso del dante causa, avvenuto nel 1983.

Tale accertamento, conforme ai principi elaborati dalla giurisprudenza contabile, consente di ritenere validamente integrato il requisito sanitario *ab origine*, senza che possa assumere rilievo l'assenza, al tempo del decesso, di un pregresso titolo amministrativo o sanitario formalmente riconosciuto.

Inoltre, la vivenza a carico del genitore, quale ulteriore presupposto soggettivo del diritto, non si identifica con la mera convivenza anagrafica, ma richiede un rapporto di dipendenza economica effettiva e prevalente, idoneo a dimostrare che l'ascendente provvedesse stabilmente al sostentamento dell'orfano.

Nel caso in esame, l'INPS non ha dedotto circostanze idonee a escludere la sussistenza di tale requisito al momento della morte del dante causa, avendo fondato il diniego del trattamento esclusivamente sulla pretesa perdita della nullatenenza in epoca successiva.

Deve, pertanto, ritenersi che anche il requisito della vivenza a carico fosse integrato al momento genetico del diritto.

4. Vero è, come detto, che il punto centrale della controversia attiene al rilievo giuridico del superamento dei limiti reddituali verificatosi nell'anno 1993, a

distanza di circa dieci anni dal decesso del dante causa, così come accertato dall'INPS sulla scorta dell'acquisizione della documentazione fiscale dell'appellato.

Sul punto, il primo giudice ha affermato che il requisito della nullatenenza non ha carattere statico né permanente, ma presenta natura mobile e variabile, con la conseguenza che il suo venir meno incide esclusivamente sull'erogazione del trattamento, potendo determinare la sospensione temporanea della prestazione, ma non l'estinzione definitiva del diritto già sorto.

Ritiene il Collegio che tale argomentazione trovi un ostacolo nell'art.86 del d.P.R. n. 1092 del 1973, in cui si prevede la revoca del beneficio al venir meno dei requisiti previsti dalla legge.

Invero, la sentenza n. 173/2023, impugnata con il gravame in esame, si fonda su un'interpretazione del quadro normativo non condivisibile, poiché presuppone, in modo implicito, un principio di stabilità o *"mobilità"* della nullatenenza, tale per cui il requisito economico - una volta esistente alla data del decesso del dante causa - sarebbe irrilevante ai fini della successiva erogazione del trattamento, anche a distanza di decenni e in presenza di un accertato mutamento della situazione reddituale.

I già richiamati artt. 82, 85 e 86 del d.P.R. n. 1092/1973 delineano con chiarezza un sistema nel quale la nullatenenza e la vivenza a carico costituiscono fatti costitutivi del diritto.

Si tratta di requisiti che devono sussistere al momento del decesso del dante causa, di tal che il loro venir meno comporta la revoca o la non erogazione della pensione di reversibilità.

In particolare, l'art. 86, comma 2, stabilisce espressamente che, qualora le

condizioni previste vengano meno, la pensione è revocata.

Tale disposizione esclude radicalmente non solo ogni forma di intangibilità del diritto, ma anche ogni automatismo che consenta di prescindere dalla verifica della situazione economica nel tempo.

Non è, dunque, configurabile alcun diritto *"riespandibile"* o *"riesumabile"* dopo il venir meno dei requisiti di legge, né può affermarsi sussistente un principio secondo cui la nullatenenza, una volta accertata, segua passivamente l'inabilità, adattandosi ai mutamenti successivi della situazione economica individuale. Ciò neppure invocando la giurisprudenza della Consulta, ivi compresa la sentenza n. 926 del 1988, peraltro espressamente richiamata dal primo giudice, che, al contrario, ha sottolineato la necessità di una rigorosa verifica della vivenza a carico al momento del decesso, lasciando al legislatore la disciplina di eventuali ipotesi di ripristino del diritto.

Pertanto, la perdita e il successivo ripristino della nullatenenza non consentono la riacquisizione automatica della pensione di reversibilità, salvo diversa previsione normativa, che allo stato non risulta (Cass. civ., Sez. lav., ord. 28 aprile 2025, n. 11190; Cass. civ., Sez. lav., ord. 15041/2024).

5. Per quanto innanzi esposto, l'appello proposto dall'INPS va accolto e, per l'effetto, va riformata la sentenza n. 173/2023 della Sezione territoriale della Corte dei conti per la regione Campania, in funzione di giudice unico delle pensioni.

Considerata la natura interpretativa della questione oggetto del contenzioso in esame sono compensate le spese di entrambi i gradi di giudizio.

P.Q.M.

LA CORTE DEI CONTI

disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, definitivamente pronunciando,

ACCOGLIE

l'appello n. 60809 e, per l'effetto, riforma nei sensi di cui in motivazione l'appellata sentenza n.173/2023 emessa dalla Sezione giurisdizionale Corte dei conti per la regione Campania, depositata in segreteria il 16.3.2023 e notificata il 27.3.2023.

Spese compensate per entrambi i gradi di giudizio.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.

Così deciso, in Roma, nelle camere di consiglio del 15 aprile 2026 e del 27 aprile 2026.

L'ESTENSORE	IL PRESIDENTE
Dott.ssa Paola Briguori	Dr. Tammaro Maiello
f.to digitalmente	f.to digitalmente

Depositato in Segreteria il 16/06/2026

Il Dirigente

f.to digitalmente

DECRETO

Il Collegio, ravvisati gli estremi per l'applicazione dell'articolo 52 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196,

DISPONE

che a cura della Segreteria sia apposta l'annotazione di cui al comma 1 di detto articolo 52, a tutela dei diritti delle parti private.

IL PRESIDENTE

Tammaro Maiello

f.to digitalmente

Depositato in Segreteria il 16/06/2026

Il Dirigente

f.to digitalmente

In esecuzione del provvedimento collegiale ai sensi dell'articolo 52 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196, in caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi delle parti private.

Roma, 16/06/2026

Il Dirigente

f.to digitalmente